

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2105 del 01/07/2016
Oggetto	AUA - DITTA CADF SpA NEL COMUNE DI BERRA A SERRAVALLE - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2164 del 01/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	

Questo giorno uno LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, , determina quanto segue.

Sinadoc. 15565/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “C.A.D.F. S.p.A.” con sede legale nel Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Berra, località Serravalle, via Argine Po n. 1 - Protocollo istanza del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 5339 del 10.05.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione acqua potabile.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 10.05.2016, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11.05.2016 con il n. 4699, presentata dalla Società “C.A.D.F. S.p.A.”, nella persona di Bertelli Cristiano in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Berra, località Serravalle, via Argine Po n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di centrale di potabilizzazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “C.A.D.F. S.p.A.” per ottenere il titolo abilitativo riguardante gli scarichi sia di acque reflue industriali nel fosso, che confluisce nello scolo consorziale denominato “scolo Palazzone”, sia di emergenza nel fiume Po, precedentemente autorizzati con atto della Provincia PG n. 37004 del 10.05.2012;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95;
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Visto il Parere ai fini idraulici dell’AIPO prot. n. 441 in data 07.01.2008;
- Visto il Nulla Osta ai fini idraulici del Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara pro t. n. 1530 in data 11.02.2008;
- Considerato che nella relazione tecnica allegata alla suddetta istanza si afferma per quanto riguarda lo scarico di emergenza nel fiume Po:
  - la condotta è normalmente chiusa da una valvola a saracinesca;
  - l’attivazione dello scarico si effettua per far fronte a situazioni di emergenza quali eccessiva torbidità dell’acqua del Po in piena, allagamenti della centrale in situazioni di elevata piovosità, limitata ricettività dello scolo Palazzone ecc.;
  - l’attivazione è finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza nell’esercizio della centrale di potabilizzazione, la gestione delle situazioni di criticità idraulica e scongiurare il rischio di interruzione del servizio;
- Visto che gli scarichi contrassegnati con le lettere “S2”, “S3” e “S4”, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali, meteoriche di aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fosso di scolo non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Vista la dichiarazione, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, del Legale Rappresentante della società C.A.D.F. S.p.A., allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota del S.U.E.I. dell’Unione dei Comuni datata 17.05.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 4952 del 18.05.2016), nella quale si prende atto della suddetta dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante della società C.A.D.F. S.p.A., di esercizio di attività che non comporta l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti;

- Visto il Parere favorevole per lo scarico dei reflui domestici nel corpo idrico denominato "Scolo Palazzone", espresso con nota del S.U.E.I. datata 24.06.2016 (assunta al PG di Arpae n. 6599 del 27.06.2016) con la quale si inoltra la scheda A trasmessa dal CADF al SUEI in data 21.06.2016;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE (assunta al P.G. di ARPAE Ferrara n. 5656 del 07.06.2016), nella quale si comunica che non si evidenziano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi industriali, avendo constatato che l'istanza non presenta richieste di modifica rispetto a quanto autorizzato con atto della Provincia P.G. n. 37004 del 10.05.2012;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "C.A.D.F. S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Berra, località Serravalle, via Argine Po n. 1, codice fiscale e P.IVA 01280290386 per l'esercizio dell'attività di centrale di potabilizzazione.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di emergenza in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>ARPAE</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>Comune</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. **Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere:**

- "S" relativo allo scarico di acque reflue industriali nel fosso, che confluisce nello scolo Palazzone;
- "S1" relativo allo scarico di emergenza nel fiume Po,

ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, posti

immediatamente a monte dei sopraccitati punti di scarico, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. Nei casi in cui, attraverso lo scarico "S1" vengano scaricate le acque prelevate dal fiume Po che presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, considerate inidonee al processo di potabilizzazione, le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazione di portata allo stesso corpo idrico (fiume PO) dal quale sono state prelevate, come previsto dall'art. 101 comma 6 del D.Lgs. 152/06.

4. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

8. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

**Lo scarico, contrassegnato con la lettera "S", è inoltre vincolato al rispetto della seguente prescrizione:**

10. Devono essere scrupolosamente rispettate le condizioni particolari di cui al disciplinare Rep. n. 700 in data 02.03.1995 concessione n. 3040 del Consorzio di Bonifica;

**Lo scarico di emergenza nel fiume Po, contrassegnato con la lettera "S1", è inoltre vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

11. Dovranno essere tempestivamente comunicate con le motivazioni le attivazioni dello scarico, contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", ad ARPAE Ferrara ed all'A.I.PO, e tenuto apposito registro con pagine numerate e timbrate a cura dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.E. Ferrara) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, sul quale annotare i tempi di attivazione, il termine dello scarico e le cause che hanno indotti ad attivare il suddetto scarico.

12. L'attivazione dello scarico in caso di allagamento della Centrale deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti fasi operative:

- riduzione della quantità di acqua prelevata dal fiume Po;
- temporanea interruzione del processo di estrazione dei fanghi dai sedimentatori e chiusura della valvola a saracinesca della linea fanghi;
- apertura della valvola sulla condotta di scarico a Po ed immissione nella "vasca raccolta fanghi" delle acque meteoriche prelevate dalla fognatura di raccolta acque piovane.

## **B) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel fosso, che confluisce nello scolo Palazzone, è quello contrassegnato con le lettere "S5", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

2. La ditta deve rispettare le disposizioni contenute nella D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, relativamente alla manutenzione.

3. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.



## C) IMPATTO ACUSTICO

1. La società "C.A.D.F. S.p.A." dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'attività, che comportino un impatto acustico, o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comune di Berra ed all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**